

ANALISI DEI REATI CHE PIÙ COMUNEMENTE VENGONO CONTESTATI A CHI SVOLGE ATTIVITÀ SOCIALE E POLITICA

INDICE

- 1. STAMPA E AFFISSIONE**
- 2. RIUNIONI E CORTEI**
- 3. INTERCETTAZIONI E CONTROLLI**
- 4. PERQUISIZIONI**
- 5. ACCOMPAGNAMENTI, CONVOCAZIONI, FERMI, ARRESTI**
- 6. INDAGATI, IMPUTATI, TESTIMONI**

1. STAMPA E AFFISSIONE

Le norme penali riguardanti il contenuto del pensiero manifestato interferiscono anch'esse con l'esercizio del diritto di stampa e affissione.

La grande diffusione di pubblicazioni cartacee nei più svariati formati ha reso generalmente obsolete le sanzioni che riguardano i reati ad esse pertinenti. È comunque consigliabile indicare sempre sugli stampati un luogo (anche fittizio) e la data di stampa, in modo che venendo fermati nel compiere un'affissione abusiva, il reato più grave - stampa clandestina - non sussista. Nel caso di pubblicazioni periodiche non registrate, si tenga conto che l'intestatario del recapito, indicato per la distribuzione ed i contatti, verrà indicato come responsabile in un eventuale procedimento per stampa clandestina.

ATTIVITÀ DI STAMPA

La legge fondamentale in materia (L. 8.2.1948 n° 47) ha creato un complesso sistema per far sì che per ogni stampato lo Stato possa sempre reperire un responsabile. Rientrano nella categoria degli stampati tutti gli scritti che sono: 1) riprodotti in più esemplari con mezzi fisico-meccanici o chimici (ciclostile, fotocopiatrice, offset, etc.); 2) destinati ad essere diffusi al pubblico, cioè a dei destinatari non identificabili di persona. Non ha importanza che la diffusione di fatto non sia avvenuta, basta che gli scritti siano destinati alla diffusione pubblica. Non ha importanza neanche il numero dei destinatari, che possono essere anche

pochi, come gli studenti di una sola scuola.

Occorre, poi, distinguere fra stampa periodica e non.

STAMPA PERIODICA

Si tratta degli stampati che hanno una regolarità di pubblicazione e un identico titolo. Anche il giornale murale rientra in questa categoria, se ha un titolo ed una regolarità di pubblicazione. Questa stampa è sottoposta ad un controllo preventivo, che consiste nell'obbligo di registrazione presso l'apposito ufficio registro periodici esistente in ogni Tribunale. L'elenco degli adempimenti necessari alla registrazione è reperibile presso lo stesso ufficio. Fatti salvi questi adempimenti, l'ufficio non può rifiutare la registrazione.

Se manca la registrazione, si cade nel reato di stampa clandestina, punito con la reclusione fino a 2 anni o, in alternativa, con una multa fino a lire 500.000* (art. 16 L. 47/1948)

Il periodico deve avere un direttore responsabile, che sarà, appunto, responsabile penalmente per i reati commessi a mezzo stampa, assieme al vicedirettore, se esiste, e all'autore di ogni articolo incriminato (art. 57 C.p.)

Il direttore responsabile deve essere una persona fisica (quindi non un ente o una associazione), vivente, cittadino italiano, iscritto nelle liste elettorali e in uno degli elenchi tenuti nell'Ordine dei Giornalisti.

Il periodico deve avere, inoltre, un proprietario: questo sarà responsabile civile per i reati commessi a mezzo stampa, dovrà cioè risarcire i danni alle persone danneggiate dai reati, le quali potranno anche rivolgersi, se preferiscono, all'editore o all'autore dell'articolo incriminato.

Ogni esemplare deve contenere le seguenti indicazioni: 1) luogo e data di pubblicazione; 2) nome del direttore e (se esiste) del vicedirettore responsabile; 3) nome e domicilio dello stampatore; 4) nome del proprietario.

L'omissione di queste indicazioni obbligatorie comporta una sanzione amministrativa fino a lire 100.000* (art. 17 L. 47/1948).

STAMPA NON PERIODICA

Viene individuata per esclusione: non sono periodiche le pubblicazioni che costituiscono opere determinate, non destinate a ripetersi nel tempo (libri, manifesti, volantini, opuscoli, ecc.). Questi stampati devono contenere le seguenti indicazioni: 1) luogo e anno di pubblicazione; 2) nome e domicilio dello stampatore (e dell'editore, se esiste). La mancanza delle indicazioni di cui al punto 1) è punita con una sanzione amministrativa fino a 100.000 lire (art.17); l'omissione delle indicazioni di cui al punto 2) costituisce un altro caso di stampa clandestina (reclusione fino a 2 anni oppure multa fino a lire 500.000*, art. 17).

Nel caso di pubblicazioni a ciclostile o fotocopie, oltre alla data della pubblicazione e all'indicazione del luogo ove lo stampato è stato riprodotto è sufficiente l'indicazione ciclostilato in proprio (cip.) oppure fotocopiato in proprio (fip.) oppure serigrafato in proprio (sip.)

REATI A MEZZO STAMPA

La responsabilità per i reati commessi a mezzo stampa è regolata dagli artt. 57, 57 bis, 58 e 58 bis del C.p. Per i reati commessi con stampati clandestini, oltre alle norme di quegli articoli, si applicano anche quelle relative al reato di stampa clandestina.

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

Art. 663 C.p. *Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni.*

Soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro chi in un luogo pubblico vende, distribuisce [...] scritti o disegni senza l'autorizzazione richiesta dalla legge. Art. 663 bis C.p. *Divulgazione di stampa clandestina.* Chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non è punito con la sanzione da 103 euro a 619 euro.

Per il giornale murale, quando si tratta di giornale murale in unica copia, è sufficiente dare avviso in Questura, senza consegnare alcunché, sotto la pena dell'arresto fino a 3 mesi o una ammenda fino a euro 206 (art. 10 legge 47/1948 e art. 650 C.p.)

AFFISSIONE

L'affissione può essere fatta solo nei luoghi all'uopo destinati dal Comune e previo pagamento allo stesso della tassa di affissione.

L'affissione fuori da questi spazi non costituisce più un reato essendo stata depenalizzata ed è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a 2 milioni*.

Anche queste norme sono largamente cadute in disuso, ma vari Comuni le usano ancora in modo discriminatorio e ricattatorio contro organizzazioni politiche sgradite, facendo staccare i manifesti non in regola e infliggendo sanzioni amministrative.

La distruzione dei manifesti altrui costituisce reato solo se sono stati fatti affiggere da autorità civili o ecclesiastiche (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a 464) o se si tratta di affissioni fatte da privati negli spazi a ciò destinati e previo pagamento della tassa comunale (sanzione pecuniaria da euro 551 a 309) - art. 664 C.p.

Il fatto di strappare manifesti non affissi negli spazi a ciò destinati, non costituisce reato.

* Cifre non ancora convertite in Euro.

TUTELA DELLA STAMPA

L'autorità può procedere al sequestro di uno stampato su tutto il territorio nazionale solo a seguito di una sentenza definitiva. Al di fuori di questo caso, in linea generale gli stampati possono essere sequestrati per ordine del magistrato competente, espresso in un decreto di sequestro che comunque si ha sempre il diritto di vedere.

Il sequestro può comprendere solo tre esemplari di ogni pubblicazione, a meno che queste non siano dichiarate clandestine o oscene: in questo caso il sequestro può comprendere tutte le copie (L. 561/1946).

La Polizia Giudiziaria può, senza ordine del magistrato competente, effettuare sequestri di stampati che siano: 1) clandestini; 2) osceni.

Nei due casi indicati la Polizia Giudiziaria può sequestrare tutte le copie; però entro 48 ore il sequestro deve essere convalidato dal magistrato competente.

Al di fuori di questi due casi la Polizia Giudiziaria di sua iniziativa può sequestrare non più di tre copie degli stampati che a suo giudizio possono comportare violazione della legge penale. La legge ammette anche il sequestro da parte della Polizia Giudiziaria dei manifesti affissi senza aver pagato la tassa comunale o fuori dagli spazi destinati all'affissione (comunque non più di tre per volta).

Contro il provvedimento di sequestro la persona interessata può sempre ricorrere al Tribunale della Libertà, sia se si tratta di convalida di un sequestro fatto dalla Polizia Giudiziaria, sia se si tratta di un ordine di sequestro impartito dal magistrato competente alla Polizia Giudiziaria.

ART.112 R.D. 18 giugno 1931.

MANIFESTI SCRITTI A MANO

Non devono portare alcuna indicazione né essere consegnati in Prefettura o in Procura: vanno affissi solo negli spazi destinati dal Comune all'affissione, salva restando la facoltà della Polizia Giudiziaria o del Sindaco di farli rimuovere.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituzione art. 21

Legge 561 del 31.5.1946. Norme sul sequestro di stampati.

Legge 47 del 8.2.1948. Disposizioni sulla stampa in vigore. Leggi 166 del 23.1.1941 e 1591 del 12.12.1960 in materia di affissioni.

Codice Penale artt. 57, 57 bis, 58, 58 bis.

2. RIUNIONI E CORTEI

E' utile, quando si partecipa ad una manifestazione, anche se di piccole dimensioni ed improvvisata, adottare alcuni accorgimenti che, in caso

di imprevisti, limitino gli eventuali problemi. Questo soprattutto perché non sempre si è in grado di prevedere l'andamento dell'iniziativa a cui si partecipa, né immaginare quale tipo di comportamento verrà adottato dalle forze di polizia. Ne indichiamo qui qualcuno, a titolo di esempio e più che altro come spunto di riflessione, affidandoci poi all'intelligenza individuale e collettiva dei compagni e delle compagne.

Iniziamo col dire che, se possibile, è sempre meglio non partecipare da soli ad un'iniziativa di piazza. Avere un gruppo di compagni di riferimento è l'ideale, ma è sufficiente anche semplicemente che un amico o un'amica siano a conoscenza della presenza all'iniziativa. Anche allontanarsi da un'iniziativa: è meglio non farlo da soli, e in generale è consigliabile accordarsi fin dall'inizio con qualcuno su dove ritrovarsi dopo l'iniziativa, questo può essere utile in caso di scioglimento forzato, e più in generale, consente una maggiore tempestività nel caso si abbia la sfortuna di subire le non volute attenzioni delle forze di polizia. Altra cosa utile, per esempio, è quella di avere, per chi non conosce la città, una piantina ed il nome di un avvocato del posto.

In generale crediamo sia consigliabile una partecipazione consapevole e attenta, in quanto, indipendentemente dal tipo di iniziativa a cui si partecipa, sia essa "festosa" o "molto tesa", aiuta a non trovarsi proprio malgrado nel posto sbagliato nel momento sbagliato.

ADEMPIMENTI PREVENTIVI

Occorre innanzitutto distinguere tra assembramento, che consiste nella presenza fisica di più persone che si riuniscono improvvisamente, e riunione, decisa e convocata da promotori. Le norme che impongono adempimenti preventivi si applicano solo alle riunioni.

Quando la riunione (comizio, assemblea, sit-in, etc.) si tiene in luogo pubblico o aperto al pubblico (*) i promotori sono tenuti a preavvisare il Questore (o il Commissariato del luogo, nei Comuni dove non esiste Questura). Il preavviso deve essere dato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Questore può chiedere ai promotori della riunione il consenso, da parte dell'autorità competente (Sindaco), per l'occupazione del luogo pubblico.

Il preavviso deve essere redatto in doppia copia (ma non in carta bollata) e deve contenere i seguenti elementi: 1) giorno, ora, luogo e oggetto della riunione; 2) generalità delle persone designate a prendere la parola; 3) firma dei promotori: se il promotore è un ente, un'associazione o una cooperativa basterà la firma del presidente o del segretario. L'omissione del preavviso comporta un'ammenda da 103 euro a 413 euro, congiunta all'arresto fino a 6 mesi. Per tenere una riunione (comizio, assemblea, etc.) non occorre un permesso e quindi, di solito, il Questore

non dà alcuna risposta al preavviso.

Il Questore può invece proibire (con atto scritto e motivato) la riunione per motivi di ordine pubblico, di moralità o di sanità; egli può anche imporre che si svolga in tempi e luoghi determinati. Di queste sue decisioni deve dare tempestivo avviso ai promotori. L'inosservanza delle prescrizioni e/o del divieto del Questore è punita con l'arresto da 5 gg. a 1 anno e l'ammenda da 206 euro a 413 euro (art. 18 T.U.L.P.S. = Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza). Non è punibile chi prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per obbedire ad essa si ritira dalla riunione. La legge non prevede ricorsi contro questi provvedimenti. Quanto detto vale anche per i cortei, solo che nel preavviso i promotori devono aggiungere l'indicazione del percorso del corteo.

(*) NOTA: Luogo pubblico è la strada, il parco, la piazza. Luogo aperto al pubblico è il teatro e il cinema. La legge però considera pubblica ogni riunione che, pur indetta in forma privata, tuttavia per il numero di persone che devono intervenire, per lo scopo e l'oggetto di essa ha il carattere di riunione non privata: ad esempio un'assemblea di laboratori che si tiene in un Circolo ove l'ingresso normalmente è riservato solo ai soci. È tuttavia invalso l'uso di dare il preavviso più per cortei e comizi che per assemblee che si tengono in luogo chiuso (art. 18 T.U.L.P.S.).

SVOLGIMENTO

È chiaro che non è possibile ipotizzare le innumerevoli forme possibili di un'iniziativa di piazza. Ci limitiamo, come abbiamo fatto altrove, a riportare per informazione quali sono i limiti legali previsti attualmente dal codice, consapevoli che l'intelligenza individuale e collettiva storicamente ha saputo e saprà eventualmente aggirarli o superarli...

È vietato portare armi (proprie e improprie) durante lo svolgimento di una riunione o di un corteo, anche a persone munite di licenza di porto d'armi. La pena per i trasgressori è dell'arresto da 4 a 18 mesi e dell'ammenda da 103 euro a 413 euro. Se il fatto è compiuto da persona non munita di porto d'armi, la pena è l'arresto da 1 a 3 anni e l'ammenda da 206 euro a 413 euro. Se la trasgressione riguarda armi improprie la pena è da 2 a 18 mesi di arresto oltre all'ammenda da 103 euro a 413 euro (vedi art. 4 L. 110/75).

È vietato l'uso dei caschi e di altri mezzi che rendono difficile il riconoscimento dei partecipanti alla manifestazione; la pena consiste nell'arresto da 6 a 12 mesi e nell'ammenda da 77 euro a 206 euro (art. 5 L. 152/75).

La legge (artt. 22, 23, 24 L. n. 773 del 1931) attribuisce alla Polizia il potere di sciogliere la manifestazione, nei casi seguenti:

1) manifestazioni o grida sediziose (di ribellione) lesive del prestigio dell'Autorità o tali da mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini;

2) esposizione di bandiere o stemmi che siano simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il Governo o l'Autorità;

3) commissione di reati, anche di parola, come l'apologia di reato. L'ordine di scioglimento delle manifestazioni deve provenire da ufficiali di Polizia in divisa o con sciarpa tricolore, o, in loro assenza, da ufficiali o sottufficiali dei Carabinieri in divisa. Dopo tre intimazioni distinte (precedute o meno da altrettanti squilli di tromba), la manifestazione può essere sciolta con la forza. In ogni caso la Polizia e i Carabinieri possono usare armi o altri strumenti di costrizione fisica solo per vincere una resistenza o respingere una violenza.

Chi si rifiuta di obbedire all'ordine di scioglimento rischia la reclusione da 1 a 12 mesi e una multa da euro 30 a euro 413. Queste sanzioni non sono applicabili nei casi in cui le forze dell'ordine abbiano ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni con atti arbitrari.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 152 del 22.5.1975 sull'Ordine Pubblico. Costituzione art. 17.

Regio Decreto 773 del 18.6.1931. T.U.L.P.S. artt. 18, 24.

Regio Decreto 635 del 6.5.1940. (Regolamento di P.S.) artt. 19, 28. Codice Penale artt. 654, 655.

3. INTERCETTAZIONI E CONTROLLI

CONTROLLO DEL TELEFONO E INTERCETTAZIONI DI COMUNICAZIONI TRA PRESENTI (art. 266 C.p.p.)

L'Italia è il paese europeo con il maggior numero di utenze telefoniche sotto controllo. Questo significa che le intercettazioni non sono limitate ai "sospetti", vengono invece estese a tutti i loro contatti. Non è infatti un caso che il gran numero di intercettazioni effettuate sia proporzionale al gran numero di indagini per reati associativi.

È fondamentale tenere presente che le intercettazioni non vengono utilizzate soltanto a posteriori nel corso di indagini, ma spesso l'ascolto diretto da parte dei funzionari che stanno effettuando l'intercettazione facilita il loro intervento immediato su eventuali spostamenti o comportamenti dell'intercettato.

Come indicazione generale di comportamento si può solo consigliare di dire il meno possibile al telefono, evitando accuratamente sfoghi telefonici soprattutto dopo arresti o perquisizioni, dato che le norme in materia, già di per sé elastiche, sono ampiamente disattese nella pratica

e molti corpi statali e parastatali sono attrezzati per effettuare nel più completo arbitrio intercettazioni telefoniche (vedi Telecom!!!). Si ricorda inoltre che l'utilizzo delle tecnologie di segnalazione satellitare (G.P.S.) applicate su autovetture e motocicli e di telefonia mobile permettono non solo l'intercettazione delle comunicazioni ma anche la precisa localizzazione di chi viene intercettato.

Anche le schede dei telefoni pubblici forniscono varie informazioni: si può risalire a tutti i numeri che sono stati chiamati; e non necessariamente chi vi controlla deve avere la vostra scheda, basta che abbiano visto il telefono dal quale avete effettuato una chiamata ed abbiano rilevato l'orario. È da segnalare l'utilizzo di microfoni e telecamere nascoste all'interno delle sedi, di fronte e nelle abitazioni ed in prossimità di cabine telefoniche.

L'intercettazione può avvenire solo previa autorizzazione del G.I.P. su richiesta del P.M. e quando sussistono indizi seri e concreti di reato o quando l'intercettazione stessa sia necessaria per l'acquisizione di prove non altrimenti reperibili. Nei casi di urgenza l'intercettazione è disposta dal P.M. direttamente con decreto motivato.

I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (vedi artt. 270 e 380 C.p.p.). I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati come prove qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o se non sono state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, 1° e 3° comma C.p.p. Resta inteso che in ogni caso le notizie raccolte anche abusivamente pur non costituendo prova a carico di nessuno, possono essere utilizzate dalla P.G. per la prosecuzione delle indagini.

INTERCETTAZIONI PREVENTIVE

A scopi preventivi (e con utilizzabilità anche a fini investigativi), già l'art. 5 del D.L. 18.10.2001 n° 374 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15.12.2001 n° 438), novellando l'art. 226 delle norme di attuazione e coordinamento del C.p.p., prevedeva la possibilità di autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica e su richiesta del Ministro degli Interni (o, su sua delega, dei responsabili dei servizi centrali "interforze") ovvero dei responsabili provinciali di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza di intercettazioni "di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti", anche all'interno del domicilio, "quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti" par-

tiolarmente gravi quali l'associazione mafiosa o quelli commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per cui è stabilita la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 5 anni o, nel massimo, a 10 anni. L'art. 4 del "pacchetto Pisanu" ha innovato tale disciplina, prevedendo la possibilità di autorizzare tali intercettazioni da parte del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e, su delega del Presidente del Consiglio, a richiesta dei Direttori dei servizi segreti (SISDE e SISMI), "quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale" (senza alcun limite di gravità delle pene).

CONTROLLO DELLA CORRISPONDENZA

In generale è illusorio credere di non essere in qualche modo controllati, dal momento che ogni passaggio della nostra vita quotidiana viene registrato da carte magnetiche, codici, videocamere di sorveglianza, etc.

Sulla corrispondenza possono essere fatte ispezioni da parte di ufficiali (ma non agenti) di Polizia Giudiziaria, dietro autorizzazione del Magistrato del luogo dove si trova l'ufficio postale da ispezionare. Il magistrato rilascia l'autorizzazione se ha motivo di ritenere che in lettere o plichi postali esistono elementi utili per le indagini che la Polizia Giudiziaria sta conducendo. Il sequestro di buste, pacchi, valori, etc. presso uffici postali può essere disposto solo dal Magistrato che sta conducendo un'inchiesta per cui ritiene necessario il sequestro. Il sequestro può essere eseguito anche su beni spediti all'imputato sotto nome diverso o per mezzo di persone diverse e su beni che comunque possono avere relazione con il reato su cui si indaga. Le buste, pacchi, etc. non possono essere aperti né dagli agenti né dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria che effettuano il sequestro, ma devono essere trasmessi immediatamente al magistrato che è il solo autorizzato dalla legge a prendere conoscenza del contenuto. La legge non stabilisce nulla a proposito di verbali conseguenti alle ispezioni della Polizia Giudiziaria sulla corrispondenza. Per i sequestri si applicano le norme generali relative ai sequestri. In caso di urgenza gli Ufficiali di P.G. ordinano ai preposti al servizio postale di sospendere l'inoltrò in funzione del sequestro ad opera del P.M. (vedi art. 353 del C.p.p.).

4. PERQUISIZIONI

PERQUISIZIONE ORDINATA DAL MAGISTRATO (art. 247 e segg. C.p.p.)

L'interessato ha in ogni caso diritto a fare presenziare alla perquisizione un avvocato o altra persona di fiducia, purché prontamente reperibile ed idonea come testimone ad un atto del procedimento.

Della perquisizione deve essere compilato un verbale anche se non viene sequestrato nulla.

Se chi esegue la perquisizione intende sequestrate degli oggetti, scritti o altro, il perquisito ha diritto di esigere che nel verbale risultino tutti gli oggetti, gli scritti, etc. sequestrati. Si possono far mettere a verbale anche eventuali osservazioni o dichiarazioni. Se il verbale è incompleto o contiene inesattezze, si può e conviene non firmarlo. In ogni caso, il perquisito può non firmare il verbale. Se la perquisizione è stata iniziata senza aspettare l'arrivo dell'avvocato o del "testimone"; conviene farlo mettere sul verbale. Copia del verbale deve essere consegnata alla persona perquisita.

Le cose ricercate e rinvenute sono sottoposte a sequestro. Gli Ufficiali di Polizia non possono portare via gli oggetti che non sono dichiaratamente sequestrati e indicati come tali nel verbale. Non possono portare via neanche cose appartenenti alle persone che vivono con l'indagato ma non sono coinvolte.

Purtroppo bisogna tenere presente che a seconda dei casi tentano comunque di fare ciò che vogliono.

Farsi vedere sicuri di se stessi in merito alla consapevolezza dei propri diritti può essere tuttavia determinante, sebbene poi stia alla propria valutazione della situazione decidere quale atteggiamento adottare nel momento in cui si viene perquisiti.

La legge prevede che le perquisizioni avvengano solo su iniziativa dell'Autorità Giudiziaria, salvo alcune eccezioni.

Le perquisizioni disposte dall'Autorità Giudiziaria, personali (quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno nasconda sulla propria persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato artt. 247 e 249 C.p.p.) o locali e domiciliari (in locali privati: quando si ritiene che il corpo del reato o cose pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo o che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso artt. 247, 250 e 251 C.p.p.) possono essere effettuate solo da ufficiali (quindi non da agenti) di Polizia Giudiziaria in possesso di un documento (Decreto) firmato dall'Autorità Giudiziaria da cui deve risultare la motivazione della perquisizione. La legge non dice in cosa deve consistere la motivazione: certo è che se essa manca totalmente o se addirittura la Polizia Giudiziaria si presenta senza decreto, a termini di legge la perquisizione non può essere effettuata (a parte le eccezioni indicate più avanti).

PERQUISIZIONE D'INIZIATIVA DELLE FORZE DI POLIZIA (art. 352 e segg. C.p.p.)

1) Nei casi di flagranza di reato o di evasione (si suppone dunque un

reato già commesso), o quando deve eseguirsi un'ordinanza di custodia cautelare, un ordine di carcerazione nei confronti di imputato o condannato o un fermo di indiziato di reato, gli Ufficiali (ma non gli Agenti, salvo nei casi di particolare necessità e urgenza: vedi art. 113 Disp. Att. C.p.p.) di Polizia Giudiziaria possono procedere anche di notte, a perquisizioni personali o locali in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indagato o l'evaso si sia rifugiato o che vi si trovino cose da sequestrare o tracce che possano essere cancellate (la legge prevede che successivamente l'Autorità Giudiziaria convaldi la perquisizione).

2) Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria che hanno notizia, anche se per indizio, dell'esistenza in qualsiasi locale pubblico o privato di armi, munizioni o materie esplodenti non denunciate, possono procedere immediatamente a perquisizione e a sequestro (art. 41 T.U.L.P.S.).

3) In casi eccezionali di necessità e di urgenza, gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia (blocchi stradali, appostamenti, arresti, etc.) possono procedere, oltre che alla identificazione, alla immediata perquisizione sul posto di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili. Tale perquisizione, che può estendersi anche al mezzo di trasporto, è finalizzata all'accertamento di un eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione: quindi possono far aprire solo contenitori atti a contenerli, non ad esempio portafogli o buste da lettera (art. 4 L. 152/1975).

4) Gli ufficiali e gli agenti di P.G., nel corso di operazioni per prevenire e reprimere il delitto di associazione di tipo mafioso e dei delitti commessi in relazione ad esso, nonché quelli di riciclaggio e/o impiego di denaro proveniente da delitto, possono procedere in ogni luogo al controllo e ispezione di mezzi di trasporto, dei bagagli ed effetti personali alla ricerca di denaro, valori, armi, munizioni ed esplosivi. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentano tempestivo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, gli ufficiali di P.G. possono procedere anche a perquisizione (art. 27 L. 19.3.1990 n° 55),

5) Gli ufficiali di P.G. possono procedere a perquisizioni di interi edifici o di blocchi di edifici alla ricerca di armi, munizioni ed esplosivi o di un latitante evaso in relazione al delitto di associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico di droga. Nel corso di tale operazione la P.G. può sospendere la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate (art. 25 bis D.L. 8.6.1992 n° 306).

6) Gli ufficiali e agenti di P.G., nel corso di operazioni volte alla prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti, possono pro-

cedere in ogni luogo al controllo ed ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli ed effetti personali alla ricerca di stupefacenti. Possono altresì con lo stesso scopo procedere a perquisizioni (art. 103 D.P.R. 9.10.90 n° 309).

CRITERI GENERALI

La perquisizione in una abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti all'abitazione può essere effettuata solo fra le ore 7 e le ore 20, salvo i casi urgenti espressamente autorizzati per iscritto dall'Autorità Giudiziaria (art. 251 C.p.p.). Prima di iniziare le operazioni, gli ufficiali devono consegnare copia del decreto di perquisizione dell'Autorità Giudiziaria (quando c'è) all'interessato o a chi abita nel luogo dove viene eseguita la perquisizione domiciliare.

Nel verbale di perquisizione deve essere indicato l'ordine dell'Autorità Giudiziaria in base al quale si è proceduto, oppure il motivo per cui gli ufficiali o gli agenti di Polizia Giudiziaria sono intervenuti senza ordine del Magistrato.

5. ACCOMPAGNAMENTI, CONVOCAZIONI, FERMI, ARRESTI

L'ACCOMPAGNAMENTO NEGLI UFFICI DI POLIZIA

A norma dell'art. 11 D.L. 59 del 21.3.1978 gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia possono costringere a seguirli nei propri uffici e, comunque, non oltre le 24 ore. Entro le 24 ore, l'accompagnato deve essere rilasciato, salva peraltro una denuncia per rifiuto di dichiarazione della propria identità o per false dichiarazioni sulla propria identità. Per questi due reati non è consentito né fermo né arresto, salvo che per persone sottoposte a misure di prevenzione.

Le generalità possono essere chieste pure da agenti in borghese, anche fuori servizio: l'interpellato può chiedere di vedere il tesserino di riconoscimento che l'Agente (o Ufficiale) è tenuto a mostrare. L'accompagnamento può essere disposto anche quando ci sono sufficienti indizi per ritenere che le generalità fornite all'autorità siano false.

A norma dell'art. 349/4° comma C.p.p., l'accompagnamento negli uffici di polizia può essere effettuato dalla Polizia Giudiziaria nei confronti della persona sottoposta ad indagini nel caso questa si sia rifiutata di farsi identificare o abbia fornito generalità ritenute false.

Con l'adozione del "pacchetto Pisanu" (D.L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005 n. 155) sono state introdotte sostanziali innovazioni alla disciplina degli artt. 349 (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone) e 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) C.p.p., in particolare:

1) la P.G., nell'attività di identificazione delle persone indagate e di quelle "in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti", può:

- nei confronti dei soli indagati ed ai fini della loro identificazione eseguire "ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti" (349, comma 2 - già presente nel "vecchio" C.p.p.) e "se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero" (art. 349, comma 2 bis);

- nei confronti delle persone indagate e di quelle "in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti" ai fini della loro identificazione e nel caso rifiutino di farsi identificare o forniscano generalità o documenti "in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità", accompagnarle nei propri uffici e trattenerle per il tempo necessario all'identificazione e non superiore alle 12 ore "ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le 24 ore, nel caso l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente" (N.B.: non c'è quindi obbligo per la P.G. di informare l'"accompagnato" della facoltà di nominare un difensore di fiducia, di informare in ogni caso immediatamente il difensore e di notiziarne i familiari senza ritardo e con il suo consenso, ma solo la sua "facoltà" di richiedere di avvisare un familiare o un convivente).

In sostanza si tratta di un vero e proprio "fermo investigativo" teso a rafforzare l'autonoma funzione investigativa della P.G. sostanziando la stessa modifica dell'art. 59, comma 3, C.p.p. ("gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all'art. 55, comma 1", cioè le attività "di propria iniziativa").

2) Nell'ambito dello svolgimento delle attività di P.G. volte ad assicurare in casi di urgenza le fonti di prova anche senza l'intervento del P.M., gli ufficiali di P.G. "compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2 bis dell'art. 349" (354, comma 3).

CONVOCAZIONI IN QUESTURA O DAVANTI AL MAGISTRATO

Generalmente arriva un biglietto (ma anche una telefonata) della questura o del commissariato che vi convoca per un certo giorno, o

senza alcuna specificazione o con una frase del tipo “per affari che vi riguardano” o “per affari di giustizia”. Si sa, meno si sta in questura meglio è. Innanzitutto cercate di consultarvi con un compagno avvocato. Comunque nell'invito devono essere specificati i motivi della convocazione, ossia vi devono indicare perché e che cosa vogliono. Se queste informazioni mancano o sono generiche potete rifiutarvi di andare. Se invece sono specificate dovete presentarvi, altrimenti possono accompagnarvi di forza e rischiate inutilmente di commettere una contravvenzione punita con l'ammenda o anche con l'arresto. Quindi nel caso di convocazione non motivata o addirittura per telefono bisogna opporsi e pretendere le precise motivazioni. Onde evitare denunce, è consigliabile mettere per iscritto le proprie ragioni con una raccomandata o un telegramma a seconda dell'urgenza della convocazione, chiedendo che vi siano specificati i motivi della convocazione altrimenti non vi riterrete obbligati a presentarvi presso i loro uffici.

In ogni caso per evitare conseguenze, conviene prendere contatto con un avvocato e presentarsi insieme.

FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO

Nel caso si venga fermati i diritti che si possono esercitare sono i seguenti:

- avvisare tempestivamente i familiari se lo si ritiene opportuno;
- nominare subito un difensore di fiducia (evitare quindi l'avvocato di ufficio di turno);
- rifiutarsi di rispondere finché non arriva l'avvocato anche se dal momento in cui questi è stato avvisato, il P.M. può interrogarvi;
- informarsi immediatamente di cosa si è accusati e quali concreti indizi ci sono a vostro carico;
- chiedere il tesserino di identificazione e annotarsi i nominativi dei poliziotti che vi interrogano o fanno i verbali nell'eventualità che commettano irregolarità o prepotenze.

Tecnicamente il fermo consiste nel fatto di portare una persona in Commissariato, Caserma o Questura, per accertamenti in ordine a delitti che il P.M. (o la Polizia Giudiziaria) presume quella persona abbia commesso e ciò anche fuori dai casi di flagranza. Tale accompagnamento con il vecchio C.p.p. era deciso e operato direttamente dalla Polizia Giudiziaria: nel nuovo Codice (art. 384) invece può essere effettuato solo su disposizione del P.M., con due sole eccezioni:

- il caso in cui quest'ultimo non abbia ancora assunto la direzione delle indagini;
- il caso in cui (pur dopo l'assunzione delle indagini) sopravvengono particolari situazioni di urgenza che non consentono di attendere le

disposizioni del P.M.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.G., in presenza dei presupposti sopra indicati, possono fermare le persone:

- a) nei cui confronti esistono gravi indizi che abbiano commesso un delitto punito con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni o un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi;
- b) quando vi è fondato pericolo di fuga.

Le due condizioni devono essere presenti contemporaneamente. Gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. che hanno eseguito il fermo avvisano il P. M. competente per territorio riguardo al luogo dove il fermo è stato eseguito e informano il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia (che deve essere avvisato immediatamente).

La P.G. pone il fermato a disposizione del P.M. al più presto, comunque non oltre le 24 ore dal fermo, termine per il quale deve trasmettergli il verbale di fermo. Il fermato è messo a disposizione del P.M. con l'accompagnamento nel carcere del luogo dove è avvenuto il fermo. Il P.M. però può anche disporre che il fermato venga custodito agli arresti domiciliari (casa, ospedale, etc.). Entro 48 ore dal fermo il P.M. chiede la convalida al G.I.P. competente per territorio; il G.I.P. fissa l'udienza di convalida entro le 48 ore successive, avvisando senza ritardo P.M. e difensore. In sede di convalida il G.I.P. interroga il fermato e sente il suo difensore. Il fermo viene convalidato con ordinanza se il G.I.P. ritiene sussistenti tutti i presupposti. Dopodiché il G.I.P., a sua discrezione dispone o per l'immediata liberazione del fermato oppure per l'applicazione di una misura coercitiva (custodia in carcere, arresti domiciliari, divieto di dimora, etc.). Contro l'ordinanza che dispone una misura coercitiva l'indagato può sempre ricorrere al Tribunale della Libertà.

L'ARRESTO IN FLAGRANZA

Il comportamento è quello indicato per gli interrogatori e il fermo:

- nominare un avvocato di fiducia, il quale deve essere immediatamente avvisato;
- cercare di mantenere la calma; agitarsi può comportare una mancanza di lucidità che invece è sempre strettamente necessaria per evitare di incorrere in inutili errori e di comunicare agli agenti uno stato di insicurezza;
- spiegare a chi eventualmente è più sprovveduto quali sono i comportamenti più idonei da tenere, fornirgli dei nominativi di avvocati di fiducia e concordare, se c'è la possibilità, la stessa linea difensiva;
- non parlare con chi non si conosce, potrebbero esserci infiltrati nel

gruppo di arrestati;

- sfruttare il lasso di tempo in cui, prima dell'interrogatorio, si viene tenuti in isolamento per ricostruire mentalmente i fatti ed essere pronti a costruire con l'avvocato una difesa ragionata.

In generale, ogni qual volta la polizia pretenda di accompagnare con la forza una persona nei propri uffici, sarà buona norma per l'interessato pretendere le motivazioni dell'ordine, verificarne la legittimità e soprattutto chiedere se effettivamente l'agente sia in possesso di un Provvedimento dell'autorità giudiziaria che giustifichi la limitazione della libertà personale. In difetto di tali documenti giustificativi il cittadino può rifiutarsi di seguirli ma cercando, se possibile, di non porre in essere comportamenti che integrino i reati di violenza o resistenza.

Si parla di flagranza quando una persona è colta sul fatto mentre compie un reato.

Ufficiali ed agenti della forza pubblica non possono arrestare sempre e in ogni caso persone colte sul fatto; esistono in proposito limiti fissati dal Codice in base al reato commesso: - arresto obbligatorio in flagranza (art. 380) - arresto facoltativo in flagranza (art. 381).

In caso di arresto in flagranza, se l'arrestato lo richiede, la Polizia Giudiziaria deve dare senza ritardo notizia del fatto ai familiari (art. 387 C.p.p.).

Anche per l'arresto in flagranza è previsto un meccanismo di controllo da parte dell'Autorità Giudiziaria (Udienza di convalida) identico a quello stabilito per il fermo di indiziato di delitto e, pertanto, si rinvia a quanto illustrato.

La flagranza in differita nelle 36 ore è generalmente utilizzata nel reprimere gli "Ultras" e consiste nel perpetuarsi della flagranza nelle 36 ore successive ai fatti, in modo che le forze dell'ordine non siano obbligate ad arrestare contestualmente alla commissione del reato ma anche in un lasso di tempo maggiore (36 ore).

Per evitare la flagranza è bene non rendersi reperibili nelle prime 36 ore. In questo modo rimane la denuncia ma non scatta l'arresto. Con il "pacchetto Pisanu" è stata abbassata da 5 a 4 anni di reclusione la soglia della pena minima prevista per l'arresto obbligatorio per i "delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale" (380, comma 2, lett. i) ed è stata aggiunta quale ipotesi di arresto facoltativo in flagranza quella del nuovo delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497 bis, pure introdotto dallo stesso "pacchetto" (381, comma 2, lett. m-bis).

6. INDAGATI, IMPUTATI E TESTIMONI

Quando una persona viene interrogata dalla Polizia, dai Carabinieri o dal Magistrato ha sempre diritto di sapere se viene interrogata come indagato (o imputato) oppure esaminata come testimone.

In quest'ultimo caso conviene far mettere a verbale chiaramente che si viene sentiti come testimoni e far verbalizzare anche le domande che vengono rivolte.

Solo dopo aver conosciuto di che cosa e su quali basi lo si accusa, l'indagato potrà e dovrà decidere se avvalersi del diritto di non rispondere.

È fondamentale non lasciarsi intimidire da frasi tipo "sappiamo tutto di...", "il tale ci ha detto che..." né da accuse basate su menzogne o confessioni (che possono essere false). Non ammettere mai niente è una regola consigliata da chiunque ha subito o condotto interrogatori. Se si risponde, le risposte devono essere chiare e lineari: piuttosto che risposte contorte, meglio un "non so" o "non ricordo".

La scelta di avvalersi o meno del diritto a non rispondere può essere più o meno opportuna a seconda dei casi. Spesso l'interrogatorio serve al magistrato per valutare la personalità dell'imputato, per completare un quadro di informazioni che l'imputato ignora completamente, per raccogliere elementi a suo carico, ancora insufficienti o inesistenti al momento della emissione del provvedimento coercitivo, per vagliare informazioni o intuizioni ancora fragili. L'interrogato deve inoltre considerare che ogni elemento che egli adduce a sua difesa durante l'interrogatorio, viene usato dal magistrato inquirente per aggiustare l'accusa su misura, eliminando i punti deboli.

Nel caso di imputati di reati politici, in particolare di "reati associativi" la pratica corrente è che non si viene mai scarcerati qualunque elemento, anche oggettivo, si adduca a proprio favore: conviene quindi lasciare che il magistrato inquirente segua le sue piste con i suoi mezzi, riservandosi di addurre gli elementi a proprio favore in sede dibattimentale, quando l'accusa ha già formulato imputazioni e prove.

L'imputato deve invece fornire le sue esatte generalità, nonché i dati precisi relativi alle sue condizioni di vita, al suo patrimonio, a eventuali precedenti penali e all'adempimento degli obblighi di leva.

Solo al testimone è fatto obbligo di dire la verità: nel senso che solo il testimone è perseguibile per i reati di falsa testimonianza (quando afferma il falso o nega il vero) o reticenza (quando tace ciò che sa intorno ai fatti) per i quali l'art. 372 C.p. prevede una pena da 2 a 6 anni di reclusione. Peraltro, il testimone falso o reticente non è punibile se ritratta (cioè se decide di rispondere dicendo il vero) prima della chiusura del dibattimento (vedi artt. 376 e 524 C.p.p.). In ogni caso l'interrogato (più pro-

priamente l'esaminato), anche in qualità di testimone, ha diritto di non fare dichiarazioni che possono danneggiarlo: non può cioè essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. E' opportuno ricordare che i prossimi congiunti dell'imputato (e anche dell'indagato, termine con cui viene chiamato nel nuovo C.p.p. l'"imputato" prima che il P.M. abbia formulato la richiesta di rinvio a giudizio) di regola non sono obbligati a deporre (salvo i casi particolari indicati dall'art. 199 C.p.p.) e ciò vale fin dall'inizio delle indagini condotte dalla P.G.: praticamente, coniuge, figlio, padre, fratello, sorella, suoceri, cognato, etc. (vedi art. 307 C.p.) dell'indagato possono rifiutarsi legittimamente di fornire indicazioni alla P.G. (salvo sulle generalità e cose simili). Anzi la P.G. ha il dovere di avvisare preventivamente il congiunto della facoltà di astensione dal fare dichiarazioni (vedi art. 199 C.p.p. in relazione all'art. 351 C.p.p.).

L'indagato che si trova in custodia cautelare in carcere se non è stato già interrogato nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo deve essere interrogato dal G.I.P. entro 5 giorni dall'inizio della carcerazione.

L'indagato che si trova agli arresti domiciliari deve essere interrogato dal G.I.P. entro 10 giorni dall'esecuzione del provvedimento cautelare.

Il mancato interrogatorio da parte del G.I.P. nei termini sopra indicati comporta per l'indagato il diritto dell'immediata scarcerazione o il venir meno degli arresti domiciliari (vedi artt. 294 e 302 C.p.p.): a tale scopo l'indagato deve rivolgersi rispettivamente al direttore del carcere o agli ufficiali di P.G. addetti al controllo dell'osservanza del regime di arresti domiciliari.

L'indagato può senz'altro scegliere se rispondere o non rispondere: ossia, il rifiuto di sottoporsi all'interrogatorio non costituisce reato, anzi l'Autorità che procede all'interrogatorio ha l'obbligo di preavvisare l'indagato che ha la facoltà di non rispondere e che in ogni caso il procedimento seguirà il suo corso. Sta all'indagato valutare se gli conviene rifiutare l'interrogatorio o invece accettarlo, rifiutandosi semmai di rispondere ad alcune domande (N.B. se però accetta l'interrogatorio, ove non risponda a singole domande, ne viene fatta menzione sul verbale). Decisiva, al fine di orientare l'indagato nella scelta se avvalersi o no della citata facoltà, è la conoscenza esatta del reato che gli viene addebitato nonché delle prove a suo carico e delle fonti delle prove (testimoni, coimputati, delatori, intercettazioni ambientali o telefoniche, etc.): tutte indicazioni che l'Autorità Giudiziaria (o la Polizia Giudiziaria su delega del P.M.) è tenuta preliminarmente a fornire all'interrogando (ex art. 65 C.p.p.).

L'INTERROGATORIO DA PARTE DEL P.M. O DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA (Art. 64 C.p.p.)

Durante l'interrogatorio l'indagato ha libertà di scelta se rendere dichiarazioni o meno e non possono essere utilizzati nei suoi confronti metodi o tecniche che influiscano sulla libertà di autodeterminazione o alterino la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

Prima di procedere all'interrogatorio l'indagato deve essere messo al corrente in forma chiara e precisa del fatto che gli è attribuito e indicare le fonti di prova a suo carico, salvo che ciò comporti un pregiudizio per le indagini.

L'indagato inoltre deve essere avvertito che:

- le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti sia durante le indagini che il dibattimento (se l'autorità inquirente omette tale avvertimento o è incompleto le dichiarazioni rese dall'indagato sono inutilizzabili); che ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda e ha l'obbligo di rispondere secondo verità solo sulla sua identità personale. L'indagato può restare silenzioso su tutte le domande o su alcune fra di esse soltanto, inoltre non ha un obbligo penalmente sanzionato di dire la verità, tuttavia è sempre meglio tacere che rendere dichiarazioni false (anche in questo caso l'omissione o l'irritualità dell'avviso è sanzionato con l'inutilizzabilità);

- se renderà dichiarazioni su fatti che concernano la responsabilità di altri assumerà in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone con il conseguente ordine di dire la verità (anche in questo caso l'omissione o l'irritualità dell'avviso comportano che le dichiarazioni sugli altri non sono utilizzabili e l'indagato non potrà assumere la qualifica di testimone) L. n. 63 del 2001.

Il testimone o persona che può riferire circostanze utili ai fini delle indagini ha l'obbligo di dire la verità altrimenti può essere incriminato per falsa testimonianza, invece nelle dichiarazioni rese davanti alla polizia giudiziaria non c'è un reato specifico di falsa testimonianza ma si rischia un generico favoreggiamento. Alcuni casi particolari:

- un soggetto indagato viene sentito come testimone, in questo caso se il soggetto tace o afferma il falso non è punito e se risponde le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate;

- un soggetto è chiamato come testimone ma ad un certo punto dell'interrogatorio emergono indizi a proprio carico, in questo caso l'organo inquirente deve 1) interrompere l'esame, 2) informare che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti, 3) invitarlo a nominare un difensore. Tali dichiarazioni rese fino al momento del passaggio da testimone a indagato non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rilasciate ma possono essere utilizzate contro terzi.

LA LIBERTÀ DELLA PERSONA INDAGATA

Nel vigente Codice non si parla più di "libertà provvisoria" e anche ciò starebbe a significare un sempre più accentuato allontanamento da concezioni e impostazioni di tipo inquisitorio (di cui risentiva il vecchio C.p.p.) che tendevano a considerare la privazione della libertà quale condizione normale dell'imputato in attesa della conclusione della vicenda processuale: almeno in linea di principio, oggi, la condizione normale del soggetto "in attesa di giudizio" è quella di persona non detenuta. La funzione di limitare o privare della libertà personale è svolta dalle misure coercitive delle quali si è parlato. Nell'applicazione discrezionale delle stesse il Giudice deve attenersi ai criteri guida della adeguatezza, secondo cui nella scelta di quale misura applicare si deve tendere al minimo sacrificio della libertà personale necessario a soddisfare le esigenze cautelari del caso e, in tale ottica, il carcere va considerato come *extrema ratio*, e della proporzionalità, secondo cui ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata (vedi art. 275 C.p.p.).

L'imputato che si trova in stato di custodia cautelare (carceraria o domiciliare) a prescindere dal ricorso o meno ai citati mezzi di impugnazione, può - personalmente o tramite il difensore - in qualsiasi momento e in qualsiasi stato e grado del procedimento chiedere al Giudice la rimessa in libertà o l'attenuazione della misura (es. dal carcere agli arresti domiciliari). La rimessa in libertà può essere concessa (anche d'ufficio) ove il Giudice ritenga venuti meno i presupposti della misura coercitiva e in particolare il pericolo di inquinamento delle prove, il concreto pericolo di fuga e la concreta pericolosità del soggetto (vedi art. 299 C.p.p.).

Col provvedimento di rimessa in libertà il Giudice può disporre misure coercitive minori quali l'obbligo di firma presso la P.G., il divieto o l'obbligo di dimora.

Come già accennato, contro il provvedimento di rigetto dell'istanza per la rimessa in libertà o per l'attenuazione di una misura coercitiva l'imputato (e il difensore) può interporre appello motivato (ex art. 310) al Tribunale Distrettuale del riesame. Contro il provvedimento di accoglimento dell'istanza può appellare il P.M. La decisione del Tribunale del riesame è sempre ricorribile in Cassazione.

L'eventuale violazione delle prescrizioni inerenti a una misura cautelare (es. mancato rispetto dell'obbligo di presentarsi alla P.G. o dell'obbligo di soggiorno) autorizza il Giudice a sostituire la misura coercitiva con altra più grave quale gli arresti domiciliari o la custodia in carcere. Il relativo provvedimento deve essere motivato ed è soggetto, naturalmente, al solito appello al Tribunale del riesame (vedi art. 276 C.p.p.).

ESTINZIONE AUTOMATICA DELLE MISURE CAUTELARI

Il Codice di procedura penale connette al verificarsi di alcuni fatti tipici l'effetto dell'automatica estinzione delle misure cautelari. Una delle cause tipiche di estinzione delle misure è la pronuncia della sentenza di proscioglimento. Analogo effetto produce anche la sentenza di condanna purché a pena condizionalmente sospesa o comunque ad una pena che sia inferiore a quella già sofferta (vedi art. 300).

Altra causa di estinzione automatica delle misure coercitive è l'omesso interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare nei 5 giorni dall'inizio dell'esecuzione del provvedimento coercitivo (vedi art. 302).

Particolare importanza tra le vicende estintive delle misure riveste il decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare. La materia è disciplinata dagli artt. 303-308. Scopo di queste disposizioni è quello di stabilire un limite cronologico insuperabile oltre il quale le esigenze del processo debbono essere sacrificate al diritto di libertà dell'imputato.

